

N. ____ / ____ REG.PROV.COLL.
N. 00301/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 301 del 2026, proposto da:

Graziano Dore, Bernardina Bonu e Giovanni Luca Pintus, rappresentati e difesi dall'avvocato Giacomo Baralla, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Istituto Professionale per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera I.P.S.A.R. - I.P.S.E.O.A. di Sassari e Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ivi domiciliataria per legge in via Nuoro n. 50;

per l'annullamento

della deliberazione, pubblicata in data 13 gennaio 2026, di cui al verbale n.1 del 10 dicembre 2025 del Consiglio di Istituto dell'Istituto Professionale per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera I.P.S.A.R. - I.P.S.E.O.A. di Sassari, avente a oggetto l'approvazione del punto 6 dell'ordine del giorno.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Istituto Professionale per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera I.P.S.A.R. - I.P.S.E.O.A. di Sassari e del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2026 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

FATTO e DIRITTO

In data 13 gennaio 2026 è stata pubblicata sulla Bacheca *on line* dell'Istituto Professionale per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera I.P.S.A.R. - I.P.S.E.O.A. di Sassari (da qui in poi soltanto "Istituto") la deliberazione del Consiglio di Istituto 10 dicembre 2025, n. 4/1, con cui è stato approvato il verbale n. 1 relativo alla riunione in data 10 dicembre 2025 del medesimo Consiglio, recante al punto 6 l'approvazione -in dichiarato recepimento della conforme proposta che sarebbe stata preventivamente discussa ed elaborata dal Collegio dei Docenti con deliberazione del 9 dicembre 2025- del nuovo Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2025-2028 (da qui in poi "PTOF"), recante, per quanto ora di specifico interesse, la scelta di applicare il c.d. "*Percorso 4+2*", cioè un nuovo percorso formativo tecnico-professionale di scuola superiore ridotto a quattro anni (invece che cinque), seguiti da due anni facoltativi di specializzazione presso gli *ITS Academy*, la cui applicazione, secondo quanto previsto dalla legge 8 agosto 2024, n. 121 e dal D.M. 16 dicembre 2024, n.

256, è, per l'appunto, rimessa alla valutazione discrezionale dei singoli istituti scolastici.

Con l'atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 9 marzo 2026, gli odierni ricorrenti, tutti docenti di ruolo in servizio presso l'Istituto in questione, chiedono l'annullamento della deliberazione sopra descritta, limitatamente all'approvazione del nuovo PTOF *in parte qua*, deducendo censure di: *"1. Violazione ed errata applicazione dei principi sottesi alla legge n. 241/90, violazione del principio di pubblicità e trasparenza, violazione del d.lgs. n. 33/2013 e di 2. Eccesso di potere per irragionevolezza, ingiustizia manifesta e contraddittorietà"*.

Si è costituito in giudizio l'Istituto, opponendosi all'accoglimento della domanda.

Alla camera di consiglio del 15 aprile 2026, con l'accordo delle parti, l'istanza cautelare proposta dai ricorrenti è stata dichiarata *assorbita nel merito*, con la contestuale fissazione dell'udienza di discussione per il 20 maggio 2026.

Dopo il deposito di memorie difensive, alla pubblica udienza del 20 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

Le censure dedotte dai ricorrenti, unitariamente esaminabili per la loro connessione logico-giuridica, sono ritenute fondate dal Collegio, per le ragioni che si passa ad esporre.

In primo luogo sussiste effettivamente la denunciata violazione del principio di *pubblicità-trasparenza*, atteso che nell'impugnata deliberazione del Consiglio di Istituto che ha approvato il nuovo PTOF si richiama la relativa proposta asseritamente approvata dal Collegio dei Docenti con pregressa deliberazione del 9 dicembre 2025, ma *quest'ultima non risulta essere mai stata pubblicata sulla Bacheca online dell'Istituto*, così come la stessa deliberazione del Consiglio d'Istituto in discussione, approvata il 10 dicembre 2025, è stata pubblicata solo in data 13 gennaio 2026, cioè n. 34 giorni dopo la relativa seduta, in violazione dei termini massimi all'uopo previsti dall'art. 13 del C.M. 16 aprile 1975, n. 105.

Ugualmente fondata è la censura relativa alla composizione con cui il Consiglio di Istituto ha approvato il nuovo PTOF, cioè quella uscente, nonostante già in data 2 dicembre 2025 fosse stato eletto il nuovo Consiglio.

È evidente, infatti, come l'approvazione del nuovo PTOF, per l'importanza strategica e organizzativa dei suoi contenuti, esuli dal novero degli atti di ordinaria amministrazione e non possa, quindi, essere legittimamente deliberata dall'organo uscente.

Merita, altresì, accoglimento la censura focalizzata sulle modalità di svolgimento (e di comunicazione degli esiti) dell'istruttoria che aveva preceduto l'approvazione del nuovo PTOF, in particolare:

- come da verbale n. 8, punto 7, nel corso della riunione del 7 luglio 2025 il Collegio dei Docenti aveva nominato un apposito Gruppo di lavoro per la valutazione del "Percorso "4+2", che avrebbe dovuto *"studiare in modo approfondito la normativa di riferimento; effettuare uno studio di fattibilità contestualizzato alla realtà del nostro Istituto; attivare un coinvolgimento diretto delle aziende del settore di riferimento per favorire l'eventuale attivazione dei percorsi sperimentali; garantire una rappresentanza equilibrata dei dipartimenti, indicando un docente per ciascuno di essi all'interno del gruppo di lavoro"*;

- a fronte delle perplessità manifestate da alcuni docenti partecipanti alla riunione, la Dirigente Scolastica aveva precisato a verbale *"che non si sta procedendo a una votazione sulla riforma -in quanto trattasi di legge dello Stato- ma esclusivamente sulla costituzione di un gruppo di lavoro interno incaricato di analizzare le ricadute della riforma e valutare le eventuali modalità di attuazione nel contesto scolastico"*;

- pur a fronte di tali premesse, il nuovo PTOF è stato, poi, approvato senza che in precedenza fossero stati pubblicati gli esiti dell'attività svolta dal sopra citato Gruppo di lavoro;

- la copiosa documentazione istruttoria (non comprendente, come detto, i risultati dell'attività del Gruppo di lavoro), è stata trasmessa dalla Dirigente scolastica ai docenti solo in data 8 dicembre 2025, cioè appena due giorni prima della data stabilita per la riunione del Collegio (a fronte del termine di cinque giorni stabilito dal Regolamento Scolastico), per giunta nel pomeriggio di una giornata festiva, con evidente compromissione dei principi del contraddittorio e del giusto procedimento, in particolare alla luce dell'obiettivo rilevanza delle scelte recate dal nuovo Piano in corso di approvazione.

Né può condividersi la principale argomentazione difensiva dell'Amministrazione resistente, secondo cui l'atto in contestazione *“costituisce un aggiornamento annuale di un Piano già validamente approvato nel 2024...in piena conformità con quanto previsto dall'art. 1, comma 12, della L. 107/2015”* (così, testualmente, la memoria difensiva erariale).

Sia perché, in termini generali, il fatto che il PTOF debba essere aggiornato annualmente non consente, come ovvio, di eludere le competenze formali degli organi e il percorso procedimentale previsti dalla disciplina di riferimento, che esige la previa pronuncia, *causa cognita*, del Collegio dei docenti, nonché il rispetto di tempistiche e forme di pubblicità adeguate, consentendo solo a tali condizioni la decisione finale del Consiglio di Istituto.

Sia perché, in ogni caso, il contenuto dello specifico PDOF in discussione è particolarmente impattante sull'attività della scuola e dei singoli docenti, comportando una radicale modifica del metodo e delle tempistiche di svolgimento della prestazione didattica, per cui, a maggior ragione, lo stesso avrebbe dovuto essere previamente valutato dai docenti nel preciso rispetto delle modalità a tal fine previste dalla disciplina di settore.

Per quanto premesso, dunque, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento degli atti impugnati limitatamente alla parte in cui hanno previsto

l'approvazione del sopra citato "*Percorso 4+2*", ferma restando la possibilità per la Dirigente Scolastica di riproporre tale proposta all'attenzione degli organi competenti, purché nel pieno rispetto delle tempistiche e delle linee procedurali imposte dalla disciplina vigente, secondo quanto in precedenza evidenziato.

Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe proposto e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati nei termini specificati in motivazione.

Compensa le spese processuali tra le parti del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Giulia Ferrari, Presidente

Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore

Gabriele Serra, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Antonio Plaisant

IL PRESIDENTE

Giulia Ferrari

IL SEGRETARIO